

Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

ART. 269 (L) (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.[\[254\]](#)

1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.[\[253\]](#)

Note:

[\[253\]](#)Comma aggiunto dall'art. 1, comma 598, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sostituito dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 815, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

[\[254\]](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 815, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.